

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 000232

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 13/2012, presentato in data 11 maggio 2012 da parte della società Barletta Calcio s.r.l. contro la FIGC e la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) avverso il provvedimento pubblicato sul 206/DIV dell'8.5.2012 con il quale il Presidente della Lega ha dichiarato la società Spezia vincitrice del Campionato ed ha escluso dalla disputa dei play-off del Campionato di Prima divisione, Girone "B", la società ricorrente in favore della Cremonese, disponendo l'effettuazione degli stessi per il giorno 20 maggio 2012 e 27 maggio 2012 tra Cremonese e Trapani, nonché avverso la classifica finale per come determinata dal provvedimento suddetto e tutti gli altri atti ad esso annessi, connessi, collegati e conseguenti,

DICHIARA il ricorso in parte inammissibile, in parte infondato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura di euro 2000 a favore di ciascuna delle parti resistenti.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 5 luglio 2012.

Il Presidente
F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore
F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma il 5 luglio 2012.

Il Segretario
F.to Alvio La Face